

REGOLE E GARANZIE
NEL PROCESSO CRIMINALE ROMANO

In copertina:

JACQUES-LOUIS DAVID, *La morte di Socrate*, 1787.

Donato A. Centola - Francesco Fasolino - Pietro P. Onida
Carlo Pelloso - Federico Procchi - Margherita Scognamiglio

REGOLE E GARANZIE NEL PROCESSO CRIMINALE ROMANO

a cura di Laura Solidoro



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2016 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-0474-7

Il presente volume è stato pubblicato previa valutazione scientifica condotta attraverso il sistema della double-blind peer review.

Le valutazioni dei revisori sono conservate dalla Casa editrice.

Composizione: Sidebloom - Pisa

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Alle origini del garantismo: note introduttive <i>Laura Solidoro</i>	1
L'accusa nel sistema processuale delle <i>quaestiones perpetuae</i> tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria <i>Donato Antonio Centola</i>	15
Regole di giudizio e garanzie dell'imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza <i>Francesco Fasolino</i>	33
La responsabilità penale degli enti collettivi fra diritto romano e diritto moderno <i>Pietro Paolo Onida</i>	59

	<i>pag.</i>
Ai primordi del giudizio popolare: <i>poena capitis</i> e garanzie del <i>civis</i> nella prima età repubblicana	
<i>Carlo Pelloso</i>	83
Prime considerazioni su <i>imperium</i> magistratuale e garanzie del <i>civis</i> nello 'Strafrecht' mommseniano	
<i>Federico Procchi</i>	121
Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio <i>nullum crimen sine lege</i>	
<i>Margherita Scognamiglio</i>	137
Indice delle Fonti	
A cura di <i>Paola Pasquino</i> e <i>Giovanbattista Greco</i>	175
Indice degli Autori	
A cura di <i>Paola Pasquino</i> e <i>Carlo De Cristofaro</i>	185

L'accusa nel sistema processuale delle *quaestiones perpetuae* tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria

Donato Antonio Centola

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Principio accusatorio e *praemia* nelle *quaestiones perpetuae*. – 3. La disciplina sanzionatoria delle false accuse in alcune testimonianze di Cicerone. – 4. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Come è noto, le corti giudicanti stabili in materia criminale (c.d. *quaestiones perpetuae*)¹ erano caratterizzate da una struttura accusatoria, dal momento che il processo non poteva prendere le mosse dall'iniziativa del magistrato che presiedeva la giuria, ma era promosso da qualunque cittadino di buona reputazione (non necessariamente la sola parte lesa) che esercitava l'accusa nell'interesse della collettività².

¹ Su tale tipo di processo si veda, con l'indicazione della principale letteratura, F. GNOLI, voce *Diritto penale nel diritto romano*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 43 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, 103 ss.; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza giuridica romana*³, Napoli, 1998, 40 ss.; AA.VV., *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 2 ss.; P. GARBARINO, *La repressione criminale*, in AA.VV., *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*⁴, a cura di A. Schiavone, Torino, 2011, 274 ss. e, ultimamente, B. SANTALUCIA, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013, 55 ss.

Su alcune problematiche riguardanti il valore semantico dei termini 'quaerere' e 'quaestio' si veda D. MANTOVANI, «Quaerere», «quaestio». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index*, XXXVII, 2009, 25 ss.

² Sul principio accusatorio cfr., per una prima indicazione, M. LAURIA, voce *Accusatio*, in *Noviss. dig. it.*, I, Torino, 1957, 188 s.; P. FIORELLI, voce *Accusa e sistema accusatorio (dir. rom. e interm.)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 330 ss.

La funzione dell'*accusator*, infatti, non era quella di un semplice informatore, ma consisteva nel presentare e sostenere l'accusa in senso tecnico e si traduceva in un servizio finalizzato a promuovere, in nome e per conto della comunità politica, la punizione dei nemici della società civile.

Uno dei profili di notevole interesse riguardanti questo sistema è rappresentato dalla degenerazione del principio accusatorio e dalla notevole diffusione delle false accuse.

Ai fini del discorso che qui si intende svolgere, pertanto, risulta opportuno soffermarsi, in via preliminare, su alcune caratteristiche del procedimento dei tribunali permanenti; in seguito, sulle varie motivazioni personali che, spesso, hanno provocato un abuso del *ius accusandi* e, infine, sulla disciplina sanzionatoria prevista in caso di tale abuso.

2. Principio accusatorio e praemia nelle quaestiones perpetuae

In merito alla procedura è evidente che le corti permanenti, riconoscendo al cittadino la legittimazione a promuovere personalmente l'accusa (la *nominis delatio*) contro il presunto colpevole, attribuivano ad un privato la possibilità di dare impulso al procedimento che non poteva, quindi, aver luogo d'ufficio. Questa particolare caratteristica ha rappresentato il presupposto

Con riferimento ad alcuni profili dell'accusa nel processo delle *quaestiones* si veda D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova, 1989, 1 ss.; C. VENTURINI, *Processo e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 11 ss.; F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari, 1996, 1 ss.; C. VENTURINI, *Il processo accusatorio romano tra punti fermi e problematiche aperte*, in *Sem. Compl.*, XIV, 2002, 195 ss.

Sull'utilizzo dei modelli processuali accusatorio e inquisitorio con riguardo all'esperienza giuridica romana, oltre al fondamentale lavoro di M. LAURIA, *'Accusatio-Inquisitio'. Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *AAN*, LVI, 1934, 304 ss., ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 277 ss., si veda, con l'indicazione della principale bibliografia, B. SANTALUCIA, *Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*, in *Sem. Compl.*, XIV, 2002, 179 ss., ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 313 ss., che qui si cita, F. PERGAMI, *Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo criminale in età tardoantica*, in *AAC*, XVI, 2007, 595 ss., ora in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2011, 349 ss.; S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano²*, Torino, 2009, 1 ss. e, di recente, A. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Torino, 2013, 1 ss., in particolare 15 ss.

Su alcuni interessanti aspetti del diritto penale romano cfr. L. GAROFALO, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di Mario Talamasca*, IV, Napoli, 2001, 73 ss., ora in *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008, 95 ss., che qui si cita.

tecnicamente necessario per la nascita e la diffusione delle accuse infondate.

Strettamente connesso a tale aspetto è quello concernente l'assegnazione, in caso di vittoria, di 'premi' di diversa natura a favore dell'accusatore: una volta riconosciuto, infatti, al cittadino il diritto di esercitare l'accusa, bisognava, in tutti i modi, cercare di creare una serie di incentivi per l'esercizio della stessa.

Con riferimento all'assegnazione dei 'premi', va rilevato che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non risulta esservi stata una norma che abbia disciplinato, in generale, tutta la materia, ma, molto probabilmente, sono state previste, dalle singole leggi istitutive delle corti permanenti, varie ricompense di diversa natura proprio in relazione alle differenti figure di reato perseguite. I vantaggi riconosciuti all'accusatore vittorioso (somme di denaro, cittadinanza, esenzione dal servizio militare, promozione nel rango senatoriale, ecc.), pur avendo un peso diverso tra loro nell'ambito della repressione delle differenti figure delittuose, erano caratterizzati da una comune *ratio*, consistente nell'indurre i cittadini ad accusare qualora gli altri motivi alla base dell'accusa non fossero stati di per sé sufficienti a garantire che qualcuno, a conoscenza della commissione di un reato, si fosse fatto avanti³.

Tale dimensione premiale, dettata dalla necessità di coinvolgere, in maniera sempre più attiva, i cittadini nella repressione dei singoli reati, divenne, ben presto, un evidente incentivo per l'attività di coloro che, spinti dal desiderio di ottenere una serie di vantaggi personali, presentavano accuse infondate.

³ Con riguardo alla disciplina premiale nel processo criminale romano, oltre a TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 509 ss., si veda, con la discussione delle principali fonti e letteratura, G. LURASCHI, *Il 'praemium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi Biscardi*, IV, Milano, 1983, 239 ss.; M.C. ALEXANDER, *Praemia in the quaestiones of the late republic*, in *Classical philology*, LXXX, 1985, 20 ss.; L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988, 38 ss.; V. MANNINO, *Alcune considerazioni sulla competenza in tema di normazione premiale nell'antica Roma*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Atti del deuxième colloque de philosophie pénale Cagliari, 20-22 Aprile 1989, a cura di O. Diliberto, Napoli, 1993, 175 ss.; P. CERAMI, *La collaborazione processuale: le radici romane*, in P. CERAMI, G. DI CHIARA, M. MICELI, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, 2003, 249 ss.; M. VARVARO, «Certissima indicia». *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA*, LII, 2008, 369 ss.; G. CAMODECA, *Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in un'inedita Tabula Herculanensis di età neroniana*, in *SDHI*, LXXV, 2009, 381 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino, 2011, 3 ss.; M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, Milano, 2014, 7 ss.

Oltre a queste caratteristiche delle *quaestiones* (natura accusatoria e assegnazione di 'premi'), può essere ricordata, come un'imperfezione di tale sistema repubblicano, la possibilità riconosciuta all'accusatore di abbandonare il processo da lui iniziato, impedendo, in tal modo, al tribunale di poter emettere la sentenza⁴. Questo particolare comportamento riconosceva al cittadino la libertà, una volta intentata l'accusa che sin dall'inizio egli sapeva infondata, di non continuare nell'esercizio della stessa quando si fosse reso conto di non avere alcuna speranza di vittoria.

Appare, dunque, evidente che il processo dinanzi alle corti permanenti presentava in sé i presupposti sufficienti per la nascita del reato di calunnia⁵: si riconosceva la libertà al singolo cittadino di proporre l'accusa; lo si premiava in caso di vittoria ed, inoltre, gli si permetteva, qualora non si fosse prospettato un esito del giudizio a lui favorevole, di abbandonare il procedimento già instaurato in conseguenza della sua iniziativa. Tale tipo di processo, così strutturato, divenne ben presto un sistema nel quale il cittadino, spesso, agiva, più che per tutelare gli interessi dell'intera collettività, per ottenere vantaggi personali.

Se ci si limita, però, ad analizzare semplicemente le carenze della struttura accusatoria delle *quaestiones* si rischia di delineare un quadro parziale dell'intera problematica: queste cause, sia ben chiaro, sono state decisive, ma, di certo, non possono essere ritenute le uniche che hanno permesso una notevole, e sempre costante nel tempo, diffusione delle accuse calunniose.

Un ruolo importante, pertanto, ai fini della comprensione delle ragioni che hanno provocato un abuso del *ius accusandi*, va riconosciuto ai motivi che spingevano il cittadino ad agire. Il discorso, tuttavia, è piuttosto complesso, poiché è opportuno ricordare che, tra le varie cause che potevano indurre il cittadino alla presentazione della *delatio nominis*, vi erano, da un lato, quelle dettate dalle finalità obiettive dell'accusa (si pensi, ad esempio, a colui che agiva *rei publicae causa*) e, dall'altro, quelle strettamente personali⁶.

⁴ Bisogna attendere l'età del principato, prima con l'*Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* e dopo con il *s.c. Turpillianum*, per avere una regolamentazione della desistenza.

⁵ Su questo reato si veda, con l'indicazione delle principali fonti e bibliografia, J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984, 1 ss.; D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999, 1 ss.; A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calunnia. Aspetti di 'deontologia' processuale in Roma antica*, Torino, 2003, 9 ss.; A. BANFI, *Acerrima indago*, cit., 62 ss.

⁶ Cfr. l'elencazione dei principali motivi di accusa fatta da Cic. *De off.* 2.49-50. Sull'argomento si veda A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, 62 s.; G. LURASCHI, *Il 'praemium'*, cit., 275 ss.; M.C. ALEXANDER, *Praemia*, cit., 20; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine*, cit., 102 ss.; P. CERAMI, *La collaborazione processuale*, cit., 255 ss.

Quando questi due tipi di motivazioni coincidevano, il modello punitivo previsto dalle *quaestiones* funzionava nel migliore dei modi; nel momento in cui, invece, vi fosse stata una netta prevalenza delle ragioni personali su quelle obiettive del giudizio, tale modello, allora, cominciava a manifestare gli evidenti sintomi della sua imperfezione. Limitandoci a ricordare solo alcune tra le motivazioni personali più significative, una prima era rappresentata dal fatto che il cittadino poteva essere spinto a proporre l'accusa *gloriae causa*, cioè, per essere notato ai fini della carriera pubblica, politica o forense. Tale ipotesi si verificava, soprattutto, con giovani accusatori, i quali, in particolar modo se poco conosciuti, avevano tutto l'interesse ad acquistare notorietà grazie alle vittorie all'interno del foro⁷. Su questo desiderio degli accusatori di mettersi in mostra per conseguire maggiore prestigio indirettamente ci informa, ad esempio, Cicerone nell'orazione a difesa di Aulo Cluenzio Àbito⁸:

Cic. *Pro Cluent.* 4.11: *Atque ut intellegatis Cluentium non accusatorio animo, non ostentatione aliqua aut gloria adductum, sed nefariis iniuriis, cotidianis insidiis, proposito ante oculos vitae periculo nomen Oppianici detulisse, paulo longius exordium rei demonstrandae petam [...].*

L'oratore, infatti, ricorda che Cluenzio fu indotto ad accusare Oppianico non per il gusto di accusare o il desiderio di mettersi in mostra o di ottenere gloria (come avveniva, quindi, per altri accusatori), ma a causa di offese gravissime.

Un'altra valida ragione, per agire nel processo *per quaestiones*, era costituita dagli eventuali rapporti di inimicizia, odio, rivalità personale, esistenti con l'imputato oppure dai legami di amicizia, clientela o da ulteriori vincoli, intercorrenti tra l'accusatore ed un altro cittadino, in base ai quali il primo si impegnavo ad accusare per fare un piacere al secondo.

Il *civis*, inoltre, poteva prendere l'iniziativa anche al fine di conseguire

⁷ Sulla giovanissima età degli accusatori cfr., ad es., Cic. *Brut.* 43.159.

⁸ Per una 'lettura' di questa orazione, con interessanti osservazioni, si vedano le edizioni (con trad. it.) curate da G. PUGLIESE, *L'orazione per Aulo Cluenzio Àbito*, Milano, 1972, rist. 1992, e da V. GIUFFRÈ, *Imputati, avvocati e giudici nella «pro Cluentio» ciceroniana*, Napoli, 1993. Su alcuni aspetti dell'orazione si veda, inoltre, G. PUGLIESE, *Un nuovo esame della ciceroniana «pro Cluentio»*, in *Labeo*, XL, 1994, 248 ss.; V. GIUFFRÈ, «*Nominis delatio*» e «*nominis receptio*», in *Labeo*, XL, 1994, 359 ss.; B. SANTALUCIA, *Cicerone e la nominis delatio*, in *Labeo*, XLIII, 1997, 404 ss.; *Ancora in tema di nominis delatio*, in *Labeo*, XLIV, 1998, 462 ss., ora entrambi in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale*, cit., 202 ss. e 221 ss.; V. GIUFFRÈ, *Una singolare coerenza di Cicerone tra il De inventione e la Pro Cluentio oratio*, in AA.VV., *La repressione criminale nella Roma repubblicana*, cit., 251 ss.; M. SCOGNAMIGLIO, *Tra retorica e diritto. Alcuni esempi di interpretazione delle leges iudiciorum publicorum nelle orazioni di Cicerone*, in AA.VV., *La repressione criminale nella Roma repubblicana*, cit., 265 ss.

re i vantaggi (riconoscimenti di natura civile o, soprattutto, attribuzioni di somme di denaro) previsti in suo favore, in caso di condanna dell'accusato; oppure, egli, dietro pagamento, metteva al servizio degli altri la propria disponibilità ad accusare terze persone. È facile immaginare, dunque, che in questi casi l'abusare del *ius accusandi* doveva essere un valido mezzo per poter guadagnare, con grande rapidità, denaro e cariche. Basti ricordare, ad esempio, la vicenda dell'accusa di *parricidium* contro Sesto Roscio (nobile cittadino umbro d'Ameria), promossa (da Erucio) al fine di sottrargli il patrimonio, a proposito della quale ci informa, ancora una volta, Cicerone; non essendo infatti possibile assassinare Sesto Roscio, a causa della straordinaria protezione di cui godeva, si pensò di ricorrere a qualche accusatore di mestiere:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 10.28: *Nam postquam isti intellexerunt summa diligentia vitam Sex. Rosci custodiri neque sibi ullam caedis faciendae potestatem dari, consilium ceperunt plenum sceleris et audaciae, ut nomen huius de parricidio deferrent, ut ad eam rem aliquem accusatorem veterem compararent, qui de ea re posset dicere aliquid, in qua re nulla subesset suspicio [...].*

Cicerone, inoltre, in un altro passo dell'orazione, richiama l'attenzione sul vero motivo (il denaro) alla base dell'accusa contro S. Roscio:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 19.54-55: *[...] Quid est aliud iudicio ac legibus ac maiestate vestra abuti ad quaestum atque ad libidinem, nisi hoc modo accusare atque id obicere, quod planum facere non modo non possis, verum ne coneris quidem? Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huc inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse [...].*

In base a quanto fin qui detto, appare chiaro che tutte queste ragioni personali, combinate con il sistema processuale delle *quaestiones*, hanno provocato un abuso del *ius accusandi*.

Tuttavia, le varie motivazioni personali e alcune caratteristiche del processo *per quaestiones*, pur se risultano di grande utilità per capire perché sia sorto il *crimen calumniae*, non ci permettono di comprendere fino in fondo come mai tale *crimen* continuò a diffondersi sia nella repubblica sia nelle epoche successive. Occorrerebbe, allora, cercare di comprendere quale legame esisteva tra il ruolo degli accusatori e, in particolare, dei calunniatori e il contesto storico, sociale e politico nel quale questi soggetti esercitavano la loro attività.

Una prima considerazione da fare è che la figura dell'*accusator* non è stata

caratterizzata, sin dall'inizio, da una concezione negativa; ma essa, proprio per la sua valenza civica che ne aveva connotato l'istituzione, in origine era vista con particolare favore ed, inoltre, era considerata utile per la tutela degli interessi della collettività⁹.

Un'altra importante riflessione è data dal fatto che le ragioni, anche personali (ad eccezione di quelle strettamente economiche), che inducevano il cittadino ad accusare non furono sempre considerate, quando esisteva il procedimento *per quaestiones*, con disfavore, poiché esse garantivano certamente una maggiore tenacia in colui che presentava l'accusa, il quale, motivato dal desiderio di ottenere vantaggi personali, svolgeva la propria attività con notevole determinazione e, soprattutto, minori sarebbero stati i rischi di un eventuale accordo, tra l'*accusator* e l'imputato, volto a garantire l'impunità di quest'ultimo.

Tale atteggiamento positivo, diffuso nel contesto sociale nei primi tempi dell'attività degli accusatori, ben presto scomparve, lasciando spazio ad un generale e crescente senso di disprezzo manifestato verso gli stessi in concomitanza del verificarsi, sempre più frequente, di abusi del *ius accusandi*.

3. *La disciplina sanzionatoria delle false accuse in alcune testimonianze di Cicerone*

Dopo aver esaminato, dunque, i diversi elementi che hanno contribuito alla diffusione delle false accuse, occorre adesso soffermarsi sulla relativa disciplina sanzionatoria.

Alla luce delle varie fonti riguardanti l'argomento, gli studiosi hanno proposto diverse ipotesi che, grosso modo, possono così sintetizzarsi: il marchio a fuoco della lettera 'K' sulla fronte del calunniatore, la privazione del *ius accusandi*, l'infamia, la sottoposizione del *calumniator* alla stessa pena che

⁹ A proposito dell'utilità della funzione svolta dagli accusatori di un certo interesse è quanto afferma Cicerone nella orazione *Pro S. Roscio Amerino* (20.55-56): *Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia; verum tamen hoc ita est utile, ut ne plane illudamur ab accusatoribus [...]. Quare facile omnes patimur esse quam plurimos accusatores, quod innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest; utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere [...].* Tuttavia, Cicerone, dopo aver paragonato gli accusatori alcuni alle oche altri ai cani, afferma, a proposito dei secondi, che essi devono agire solo contro coloro che meritano il loro attacco e, soprattutto, quando la colpa di qualcuno sarà verosimile: *Simillima est accusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tantum modo clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordere possunt. Cibaria vobis praeberi videmus; vos autem maxime debetis in eos impetum facere qui merentur. Hoc populo gratissimum est. Deinde, si voletis, etiam tum cum veri simile erit aliquem commisisse, in suspitione latratote; id quoque concedi potest [...]* (20.57).

sarebbe toccata al reo, da lui ingiustamente accusato, in caso di condanna dei giudici e, infine, una serie di nuove pene previste nell'ambito della *cognitio extra ordinem*.

A proposito di tale disciplina, dunque, risulta evidente che non si può certamente parlare di un singolo castigo inflitto ai calunniatori, ma di un sistema repressivo molto complesso e caratterizzato, pertanto, dall'esistenza di più pene, notevolmente differenti tra loro, tutte create per sanzionare il reato di calunnia.

Con riferimento a questo aspetto è opportuno organizzare il discorso seguendo il criterio cronologico, che tenga conto, quindi, delle diverse epoche della storia romana e dei differenti contesti processuali, politici e sociali, all'interno dei quali collocare la problematica della repressione del *crimen calumniae*.

È evidente, ad esempio, che una pena prevista nell'età della repubblica poteva non essere più valida durante il principato o nel tardoantico, a causa delle mutate condizioni politiche e sociali, o ancora, facendo un esempio inverso, è fuor di dubbio che l'introduzione delle forme processuali della *cognitio extra ordinem*, durante il principato e il loro successivo e definitivo affermarsi, nel tardo impero, hanno inevitabilmente provocato alcune rilevanti novità nell'ambito dell'originario sistema repressivo del *crimen* sorto nell'età repubblicana.

Nelle pagine che seguono, pertanto, cercheremo di tracciare un quadro delle varie pene previste contro i *calumniatores*, con particolare riferimento all'età repubblicana (marchio della 'K', privazione del *ius accusandi* e *infamia*); non occupandoci, invece, di quelle introdotte in maniera stabile nelle epoche successive (applicazione della medesima punizione prevista per l'accusato in caso di condanna¹⁰ e pene comminate nell'ambito della *cognitio extra ordinem*).

Incominciamo con quella che si ritiene essere la più antica: il marchio a fuoco della lettera 'K' sulla fronte del condannato, che troverebbe una conferma, secondo l'orientamento di una parte degli studiosi, in un noto passo di Cicerone:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: [...] *Sin autem sic agetis, ut arguatis aliquem*

¹⁰ Per quanto riguarda questo principio, indicato con diverse espressioni ('taglione', '*poena reciproci*', 'ritorsione' o 'riflessione della pena'), qualche autore, come ad esempio J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia*, cit., 98 ss., ha ritenuto di poterlo individuare già nell'epoca repubblicana (cfr. Plaut. *Persa* vv. 67 ss.; Cic. *Pro Cael.* 19.47; Cic. *in Q. Caecil.* 21.71). Va avvertito, tuttavia, che tale principio, con specifico riferimento alle accuse infondate, viene comunque affermato in modo decisivo a partire da Costantino (cfr. CTh. 9.10.3 = CI. 9.12.7); sul punto si veda, con l'indicazione della precedente letteratura, D.A. CENTOLA, *La poena reciproci*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli, 2012, 105 ss.

patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac tantum modo sine suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal<endas>¹¹ omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.

In questo testo l'Arpinate, impegnato nel difendere Sesto Roscio dall'ingiusta accusa di parricidio, fa riferimento a quella che doveva essere nell'età repubblicana la punizione prevista per i calunniatori. Egli, infatti, afferma che, nell'ipotesi in cui vi siano accuse di parricidio destituite di fondamento, agli accusatori, come castigo, non devono essere spezzate le gambe, ma sulla loro fronte è impressa la lettera 'K', affinché costoro non possano accusare più nessuno se non la loro 'mala sorte'.

Alcuni studiosi, accogliendo fedelmente il racconto di Cicerone, sostengono che la prima pena per reprimere il *crimen calumniae* fosse l'impressione della 'K' sulla fronte dei calunniatori¹².

Gli unici autori, invece, che hanno manifestato un parere decisamente contrario sono Strachan-Davidson¹³ e Levy¹⁴.

Il primo, ritenendo che la pena fissata per i falsi accusatori fosse semplicemente l'*infamia* (con la conseguenza di una serie di incapacità), afferma che il passo di Cicerone, facente riferimento al marchio della 'K', potrebbe trovare una spiegazione se supponiamo che quella lettera fosse inserita, nella lista del pretore, vicino al nome delle persone dichiarate *infames* e che, inoltre, l'espressione '*ad caput adfigent*' sia stata utilizzata dall'oratore semplicemente in senso metaforico dell'infamia, la cui consapevolezza doveva essere stampata sul viso dell'uomo così disonorato¹⁵. Secondo Strachan-Davidson, inoltre, è molto probabile che la cattiva interpretazione di Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57, in tempi più antichi e in quelli più recenti, abbia contribuito alla diffusione del mito del marchio da imprimere sulla fronte del colpevole.

Levy, dopo aver ricordato quella che in base all'opinione dominante sa-

¹¹ Questa integrazione, non accolta in tutte le varie edizioni dell'opera, può considerarsi interessante poiché, come è ricordato in una delle edizioni dove è proposta (quella dei 'Classici latini Utet'), il giorno delle *Kalendae* era il giorno delle scadenze dei debiti, di cui non di rado gli accusatori erano pieni.

¹² In questo senso, ad esempio, si veda G. PUGLIESE, *Diritto penale romano*, in V. ARANGIO-RUIZ, A. GUARINO, G. PUGLIESE, *Il diritto romano. La costituzione-caratteri, fonti, diritto privato – diritto criminale*, Napoli, 1980, 298 e J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia*, cit., 106 ss.

¹³ J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of Roman Criminal Law*, 2, Oxford, 1912, 137 ss.

¹⁴ E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz, 1963, 380 ss.

¹⁵ J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of Roman Criminal Law*, 2, cit., 140.

rebbe stata l'evoluzione della disciplina sanzionatoria in tema di accuse temerarie, sostiene che nell'età della repubblica i calunniatori furono puniti solamente con la perdita del c.d. 'onore civile' ('bürgerliche Ehre'), che avrebbe comportato la privazione sia del *ius accusandi* sia di altri pubblici diritti (ad esempio l'elettorato attivo e passivo)¹⁶. Per quanto concerne, più in particolare, il racconto di Cicerone (*Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57), Levy ne prende le distanze affermando categoricamente che la pena del marchio è una 'favola'¹⁷. L'autore, infatti, ritiene di poter dimostrare l'inesistenza di tale pena, evidenziando che, se è vero che all'epoca di Costantino era vietato il marchio sulla fronte¹⁸, a maggior ragione la sua applicazione non doveva essere possibile durante l'ultimo secolo della *res publica*, 'periodo altamente civilizzato' ('hochzivilisierte Periode')¹⁹.

Riprendiamo le mosse dalla testimonianza di Cicerone:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: [...] *Sin autem sic agetis, ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac tantum modo sine suspitione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal<endas> omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.*

Il primo aspetto che si deve affrontare, ai fini del discorso che qui si sta svolgendo, è la verifica di un eventuale collegamento tra la 'K' e il termine *calumnia*.

Sul punto non sembra che possano essere sollevati serî dubbî, poiché alcune significative testimonianze affermano che la 'K' va considerata, più che come una semplice lettera, come una *nota* con la quale si è soliti fare riferimento alla *calumnia*, al *caput*, alle *calendae*, a *Caeso* (cognome e prenome romano) o a *Carthago*:

Vellius Long. *De orthogr.* (K. 7.53.5): *Hinc supersunt ex mutis k et c et q, de quibus quaeritur an scribentibus sint necessariae. Et qui K expellunt, notam dicunt esse magis quam litteram, qua significamus kalumniam kaput kalendas: hac eadem nomen Kaeso notatur.*

Terent. Scaur. *De orthogr.* (K. 7.14.12): *k quidam supervacuum esse litteram iu-*

¹⁶ E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., 382 ss.

¹⁷ E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., 381: «Die Strafe der Brandmarkung ist eine Fabel».

¹⁸ Cfr. CTh. 9.40.2.

¹⁹ E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., 381.

dicaverunt, quoniam vice illius fungi satis c posset. Sed retenta est, ut quidam putant, quoniam notas quasdam significaret, ut Kaesonem et kaput et kalumniam et kalendas.

Dosith. *Ars gram.* (K. 7.385.8): *k littera consonans muta notae tantum causa ponitur, cum aut kalendas sola significat aut Kaesonem aut kaput aut kalumniam aut Karthaginem.*

Diomed. *Ars gram.* (K. 1.424.28): *k consonans muta supervacua, qua utimur, quando a correpta sequitur, ut kalendae kaput kalumniae.*

Altre fonti, inoltre, testimoniano che in origine il termine era *kalumnia*:

[*Lex Iulia Municip.*] *Tab. Heracleen.* l. 120 (FIRA 1².149): [...] *quemve | k(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecisseve quod iudicatum est erit [...].*

Lex [Rubria] de Gallia Cisalp. l. 9 (FIRA 1².171)²⁰: [...] *postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit [...].*

Valer. *Prob.* 5.11: *NKC = n[on] k[alumniae] c[ausa].*

Gloss. 5.29.33: *Kalumnia iurgium litis.*

Gloss. 5.79.19: *kalumnia per k scribendum quod est iurgium litis.*

Evidenziato lo stretto rapporto tra la ‘K’ e la parola *calumnia*, bisogna, adesso, verificare se Cicerone, nel momento in cui richiama l’attenzione su questa lettera, si riferisca all’effettiva esistenza di una pena del marchio, prevista per i calunniatori, oppure intenda indicare metaforicamente la ‘condizione disonorevole’ nella quale venivano a trovarsi coloro che erano stati condannati per *calumnia*. A tal proposito, va notato che nell’espressione ‘*ad caput adfigent*’ il termine ‘*caput*’ potrebbe indicare (più che il capo in senso letterale) la capacità giuridica, sulla quale si sarebbero prodotti gli effetti negativi della condanna per calunnia²¹. Questa lettura troverebbe una

²⁰ La legge (datata tra il 49 a.C. e il 42 a.C.) riguardava, probabilmente, l’organizzazione giudiziaria nella Gallia Cisalpina. È incerto se i frammenti della nostra *lex* possano essere identificati o meno con la *lex Rubria de praefecto pro duoviro o de damno infecto* (plebiscito di un tribuno M. Rubrius a cui si allude alla lin. 20 della *lex Gallia Cisalpina*). Sul punto si veda, per un primo riferimento, G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano 1912, ristampa 1990, 435 s. e 494 ss.

²¹ Non va dimenticato, infatti, che il termine *caput*, soprattutto nelle fonti giuridiche in senso stretto, presenta una notevole varietà di significati: sul punto si veda H.E. DIRKSEN, voce *Caput*, in *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, 1837, 115 ss., dove, nell’ambito delle varie accezioni, si ricorda quella di ‘*iura hominis circa libertatem et civitatem*’ e di ‘*universitas iurium circa familiam liberi hominis*’.

conferma nel fatto che, in *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57, l'intero discorso di Cicerone, non solo quindi quella parte riguardante il marchio sulla fronte, è caratterizzato dall'utilizzo di paragoni e metafore. Di estremo interesse risulta, infatti, quanto afferma Cicerone immediatamente prima di menzionare la pena della lettera 'K':

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: *Simillima est accusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tantum modo clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordere possunt. Cibaria vobis praeberi videmus; vos autem maxime debetis in eos impetum facere qui merentur. Hoc populo gratissimum est. Deinde, si voletis, etiam tum cum veri simile erit aliquem commisisse, in suspicione latratote; id quoque concedi potest [...].*

L'oratore paragona gli accusatori, alcuni, alle oche; altri, ai cani, ricordando, a proposito dei secondi, che essi hanno il compito di agire solo contro quelli che meritano il loro attacco e, soprattutto, quando la colpa di qualcuno sarà verosimile. Il paragone di alcuni accusatori ai cani, inoltre, è ancora presente nelle affermazioni successive quando egli, prima di attirare l'attenzione sul marchio della 'K', dichiara che nessuno spezzerà le gambe (*crura quidem vobis nemo suffriget*) a quei determinati accusatori la cui azione non è giustificata da alcun sospetto. In questo caso, molto probabilmente, l'Arpinate ha presente la consuetudine in base alla quale ogni anno venivano spezzate ad alcuni cani le gambe, poiché, secondo la leggenda, quando si era verificato l'assalto dei Galli solo le oche del Campidoglio avevano salvato Roma mentre i cani dormivano²².

Il richiamo alla lettera 'K' in senso metaforico, pertanto, ben si inserirebbe nello schema seguito da Cicerone nel passo considerato, nel quale non mancano, quindi, i paragoni e le metafore; risultando, invece, non in armonia con la portata dell'intero discorso la tesi secondo la quale Cicerone, dopo essersi espresso in tal modo, abbandoni il piano metaforico per spiegarsi in maniera completamente diversa.

Il significato allegorico del riferimento di Cicerone alla 'K', inoltre, potrebbe essere ulteriormente confermato dalla mancanza di testimonianze di età repubblicana in merito a tale pena²³.

²² Sul punto cfr. Liv. 5.47.3 ss.

²³ Secondo alcuni autori qualche traccia, riconducibile indirettamente a tale pena, sarebbe possibile trovare in fonti di epoca successiva: cfr. Plin. *Paneg.* 35.3 e Papin. 1 *de adult. D.* 22.5.13; sul punto si veda ad esempio J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia*, cit., 108 ss.

Va sottolineato, tuttavia, che, seppur si voglia ammettere l'esistenza del marchio della lettera 'K', non ci sono comunque pervenute prove circa la sua effettiva applicazione.

Si veda in questo senso, ad esempio, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 494 s.; E.

Da quanto fin qui detto, risulterebbe, allora, credibile l'ipotesi secondo cui Cicerone, nel richiamare il marchio della 'K', abbia parlato in modo metaforico per indicare la 'condizione disonorevole', nella quale si venivano a trovare coloro che erano condannati per calunnia. Quella stessa condizione che Cicerone in un passo di un'altra arringa (*Pro Cluentio*) definisce, in modo più esplicito, *ignominia calumniae*:

Cic. *Pro Cluent.* 31.86: [...] *nec elabi alio accusatore poterat Albius nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius.*

Connesse a tale stato dovevano essere, probabilmente, alcune incapacità e limitazioni. Di estremo interesse risulta quanto afferma, ancora, Cicerone nella parte finale di *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: [...] *ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis*, dove l'Arpinate, scherzando sui calunniatori che non avrebbero potuto in seguito accusare se non la loro 'mala sorte', pone l'accento sulla privazione del *ius accusandi*.

Il divieto si giustifica considerando il particolare *status* 'disonorevole' del calunniatore e trova un'altra spiegazione (logica) anche nel fatto che costui, nell'agire in maniera infondata, aveva necessariamente abusato del *ius accusandi*: bisognava, dunque, vietare che potesse di nuovo ripetere un siffatto comportamento²⁴. Quello che va sottolineato è che questa privazione aveva una notevole efficacia, soprattutto, in un ordinamento caratterizzato da un sistema processuale di tipo accusatorio. Il divieto, infatti, risulta essere in vigore non solo durante l'età repubblicana, ma, secondo quanto si può desumere da una testimonianza di Ulpiano, anche nel principato:

Ulp. 2 *de adult.* D. 48.2.4: *Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur. Sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quive artem ludicram vel lenocinium fecerint, quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatum erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.*

COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921, 61; Cicerone *giureconsulto*, II.1, *Il diritto e il processo penale*, Bologna, 1927, 116.

Cfr. pure B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 180 s. nt. 253, secondo il quale, con riferimento alla pena della 'K', «sembra poco probabile, dati gli usi romani, che essa abbia ricevuto concreta applicazione».

²⁴ Sul punto si veda E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., 382 ss.; G. PUGLIESE, *Diritto penale*, cit., 298; J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia*, cit., 104 ss.; F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 246 nt. 41; A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., 82 ss.

A differenza, quindi, del marchio della lettera ‘K’, a proposito del quale può essere manifestata qualche riserva, per ciò che concerne il divieto del *ius accusandi* non possano essere sollevati serî dubbî sulla sua effettiva vigenza durante sia l’età repubblicana sia quella successiva. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, però, non è possibile stabilire con certezza se esso sia stato, o meno, introdotto esplicitamente dalla *lex Remmia de calumniatoribus* del primo secolo a.C., poiché quasi tutte le fonti, nelle quali è citata questa legge, non ci forniscono alcuna indicazione precisa sull’argomento²⁵. L’unico labile indizio, a favore dell’ipotesi secondo cui la legge Remmia avrebbe introdotto tale divieto, può forse essere ricavato, ancora una volta, dalla *Pro S. Roscio Amerino* di Cicerone. Non va sottaciuto, infatti, che l’Arpinate, prima di fare riferimento alla ‘condizione disonorevole’ del calunniatore e al conseguente divieto di esercizio del diritto d’accusa, richiama l’attenzione sulla *lex Remmia*:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 19.55: *Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huc inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere.*

L’oratore, rivolgendosi ad Erucio, ricorda che il suo desiderio di guadagno doveva essere limitato dal pensiero che un qualche valore avevano pure la *existimatio* dei giudici e la legge Remmia²⁶. In un primo momento, si potrebbe, quindi, ipotizzare che sia la ‘condizione disonorevole’ sia la privazione del *ius accusandi*, a cui si riferisce in séguito Cicerone, rientrino nella disciplina prevista dalla *lex Remmia*. Se, però, si considera che tale *status* ‘disonorevole’, come meglio vedremo nelle pagine seguenti, esisteva già prima della legge Remmia, allora, l’unica ipotesi plausibile rimane quella secondo cui la nostra legge avrebbe vietato l’esercizio del diritto d’accusa.

Occupiamoci, adesso, brevemente della c.d. *infamia*, che, secondo l’opinione di alcuni autori sarebbe stata un’altra delle pene previste contro i

²⁵ In proposito non sono di ausilio, infatti, Papin. 1 *de adult.* D. 22.5.13: *Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur [...];* Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.* D. 48.16.1.2: *Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur;* 48.16.1.3: *[...] si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat;* 48.16.1.4: *[...] et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur [...].*

²⁶ Si noti la contrapposizione fatta da Cicerone tra la *existimatio* dei giudici (19.55) e la ‘condizione disonorevole’ in cui si veniva a trovare il calunniatore (20.57).

calunniatori²⁷. Si può subito notare che le diverse espressioni (*infamia*, ‘perdita della civica onorabilità’, mancanza di *existimatio, ignominia*), adoperate dagli studiosi per indicare questa particolare pena, denotano la carenza, nelle fonti, di una definizione precisa: se il concetto generale di *infamia*, infatti, sembra non presentare difficoltà, quello più strettamente tecnico è ben lungi dall’essere precisato²⁸.

Per indicare, pertanto, la particolare situazione nella quale veniva a trovarsi colui che era stato condannato per calunnia in età repubblicana bisogna accontentarsi di fare riferimento ad un concetto di *infamia* in senso lato, che abbiamo definito con l’espressione ‘condizione disonorevole’, cui si collegavano una serie di limitazioni. Oltre a quello di esercitare il *ius accusandi*, infatti, si possono, ad esempio, ricordare, come ulteriori significativi divieti: quello di *postulare pro aliis* e di accedere al decurionato. Il primo fu, molto probabilmente, sancito dal pretore in un suo editto di cui è possibile trovare testimonianza, ancora durante il principato, in un testo attribuito dai compilatori a Giuliano (dov’è riportato l’elenco degli *infames* fissato in tale editto)²⁹:

Julian. 1 ad ed. D. 3.2.1: *Praetoris verba dicunt: ‘Infamia notatur’ qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit [...].*

Sul divieto di accesso al decurionato ci informa una clausola della *lex Iulia municipalis*, che considera, tra gli altri esclusi, anche il calunniatore:

²⁷ Si veda ad esempio TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 494; E. COSTA, *Crimini*, cit., 61; Cicerone *giureconsulto*, cit., 116; G.F. FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)*, Padova, 1932, 198; E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., 382 ss.; U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 548; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, Palermo, 1978, 132, 136; G. PUGLIESE, *Diritto penale*, cit., 298; J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia*, cit., 111 s.; A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., 177 ss.

²⁸ Sull’argomento, oltre al fondamentale lavoro di M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS*, LXXIII, 1956, 220 ss., si veda U. BRASIELLO, voce *Infamia*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 641 ss.; A. MAZZACANE, voce *Infamia (diritto romano e intermedio)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 382 ss.

Per un primo riferimento sul tema si veda, inoltre, M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*, Torino, 2011, 165 ss.

Di recente, con particolare riguardo all’infamia dell’attore, cfr. E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di infamia dell’attore nel regime pretorio*, in *Teoria e storia del diritto privato*, VI, 2013, 1 ss. = www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com.

²⁹ Cfr. O. LENEL, *EP*³, § 16, 77 ss.

[*Lex Iulia municip.*] *Tab. Heracl.* l. 120 s. (FIRA 1².149): [...] *K(alumniae) praevaricationis causa accussasse fecisseve quod iudicatum est erit* [...].

Al termine del discorso sulla ‘condizione disonorevole’, nella quale si trovava il condannato per calunnia, può, con molta cautela, essere proposta qualche nuova riflessione, prendendo spunto dall’importante istituto del *iusiurandum calumniae*, con cui l’accusatore dichiarava solennemente di non presentare l’accusa *calumniae causa*.

Siffatto giuramento, vigente già all’età dei Gracchi, risultava essere un requisito necessario, nella procedura delle *quaestiones*, ai fini della *receptio nominis* da parte del pretore (e di conseguenza per l’instaurazione dell’intero processo)³⁰.

L’aspetto che va comunque sottolineato è il suo carattere religioso, poiché esso consisteva in una dichiarazione solenne con la quale si invocavano gli dèi a testimonianza della verità delle proprie affermazioni³¹. In stretta relazione con tale aspetto è la problematica concernente i rimedi adottabili contro colui che, dopo aver giurato, fosse condannato per calunnia. Al riguardo, è possibile ipotizzare che il comportamento dell’accusatore che non avesse rispettato il *iusiurandum*, oltre a porre quest’ultimo in contrasto con la divinità, doveva essere considerato riprovevole sul piano morale e sociale. Il *calumniator* veniva così a trovarsi in una particolare ‘condizione disonorevole’ (che ben poteva giustificare l’applicazione di significativi divieti) non solo per essere stato dichiarato colpevole nell’ambito del *iudicium calumniae* (non si dimentichi, infatti, che i condannati nei *iudicia publica* diventavano infami), ma soprattutto perché non aveva mantenuto fede al giuramento prestato. Nell’età della repubblica, pertanto, il *iusiurandum calumniae* ha, forse, svolto un ruolo molto più importante di quanto si possa credere nella disciplina sanzionatoria contro le false accuse: il suo mancato rispetto, infatti, ha posto le basi per poter configurare quel particolare *status* ‘disonorevole’, al quale, solamente alcuni anni dopo forse grazie anche ad interventi normativi (si pensi ad esempio alla *lex Remmia*), furono connesse una serie di limitazioni.

³⁰ Come è testimoniato dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae*, cfr. lin. 19 (FIRA 1². 89 s.): *De nomine deferundo iudicibusque legundeis. Qui ex h. l. pecuniam ab a[ruorsario] petet, ... is eum, unde petet, postquam CDLuirei ex h. l. in e]um annum lectei erunt, ad iudicem, in eum annum quei ex h. l. [factus] erit, in ious educito nomenque eius deferto; sei deiuraverit calumniae causa non polstulare, is praetor nomen recipito facitoque [...].*

³¹ La parola *iusiurandum*, infatti, si ricollega all’accezione originaria di *ius* nel senso di ‘formula religiosa che ha forza di legge’ da cui è derivato *iusiurare* con il significato di ‘pronunciare una formula sacra’ (cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, voce *Ius*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, 1967⁴, 329).

4. Riflessioni conclusive

La disciplina punitiva del reato di calunnia, dalla lettura delle fonti in nostro possesso, è apparsa contraddistinta da un lato dal *iusiurandum calumniae*, la cui violazione avrebbe ridotto il *calumniator* in una particolare 'condizione disonorevole' e, dall'altro, da una serie di divieti e limitazioni (strettamente connessi a tale stato), tra i quali il più importante era costituito da quello di esercitare il *ius accusandi*: quest'ultimo (forse introdotto dalla *lex Remmia*), come ben si intende, era giustificato dal fatto che l'accusatore temerario aveva necessariamente abusato del diritto di accusa.

Nonostante quest'articolata regolamentazione, tuttavia, continuarono i fenomeni degenerativi del sistema accusatorio, forse perché non tutti avevano interesse ad eliminare la categoria dei *calumniatores*. Nel periodo repubblicano e specialmente in quello successivo ci troviamo di fronte ad un'ambigua posizione tenuta dai ceti dirigenti, i quali, da una parte, manifestavano la volontà, forse più in modo apparente che concreto, di eliminare la piaga degli accusatori di mestiere e, dall'altra, avevano alcuni validi motivi perché tali persone continuassero la loro turpe attività. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla confisca del patrimonio dei cittadini condannati, che, certamente, rappresentava un'importante fonte per rimpinguare le casse dello stato o, ancora, si consideri la possibilità, per coloro che governavano la *res publica*, di mettere fuori gioco personaggi, per loro scomodi, attraverso la proposta di una falsa accusa presentata direttamente o per mezzo di terze persone³². Appare, infatti, chiaro che il calunniatore, spesso desideroso di far carriera e di arricchirsi in breve tempo, poteva facilmente essere strumentalizzato. A questo riguardo, ad esempio, è interessante l'episodio narrato da Cicerone sul tentativo di uccisione del giurista Q. Mucio Scevola ad opera del console C. Fimbria (sanguinario 'partigiano' di Mario): costui, desideroso di uccidere Scevola, organizzò un attentato durante i funerali di C. Mario. In seguito, Fimbria, avendo saputo che il giurista era sopravvissuto all'imboscata, decise di ricorrere all'accusa per conseguire lo stesso risultato:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 12.33: [...] *Cum ab eo quaereretur quid tandem accusaturus esset eum, quem pro dignitate ne laudare quidem quisquam satis commode posset, aiunt hominem, ut erat furiosus, respondisse: «quod non totum telum corpore recepisset»* [...].

³² Basti ricordare, ad esempio, le degenerazioni del sistema accusatorio durante il periodo delle proscrizioni sillane.

In un altro passo della medesima orazione, Cicerone, inoltre, mette in guardia i giudici delle *quaestiones perpetuae* dal fatto che alcuni cittadini potevano perseguire, attraverso il processo criminale, gli stessi scopi illeciti ottenuti con la commissione dei *crimina*:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 3.8: [...] *nonne cum multa indigna, tum vel hoc indignissimum est, vos idoneos habitos per quorum sententias iusque iurandum id asequantur, quod antea ipsi scelere et ferro adsequi consuerunt?*

Sul finire dell'età repubblicana, dunque, si creò un rapporto molto stretto tra i vari gruppi, che erano di volta in volta al potere, e certi accusatori di mestiere, in modo da garantire ai primi il controllo del 'dissenso politico'; ai secondi non solo 'premi' economici, ma anche riconoscimenti di varia natura, cariche ed onori.

Con l'affermarsi del principato tale particolare sistema contraddistinto da una sorta di 'giustizia lucrativa', lungi dallo scomparire, divenne, invece, sempre più consolidato, provocando così un'inevitabile proliferazione delle accuse calunniose.

È appena il caso di avvertire, tuttavia, che la piaga degli abusi del *ius accusandi* non sarà debellata neanche con il venir meno del processo delle *quaestiones*, ma continuerà a diffondersi per lunghi secoli fino alla tarda antichità – sia pure in contesti storici e sistemi processuali molto differenti – al punto da costringere l'imperatore Costantino ad intervenire ancora nel tentativo di scoraggiare le accuse avventate³³.

³³ Sul punto si veda, per un primo riferimento, S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, 96 ss.; Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Roma, 2002, 131 ss.; S. GIGLIO, *PS. 5.13.15, edictum de accusationibus e giurisdizione criminale nel tardo impero romano*, in *SDHI*, LXVIII, 2002, 205 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *L'«edictum de accusationibus» di Costantino e i delatori*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, V, Milano, 2010, 425 ss. e, di recente, A. BANFI, *Acerrima indago*, cit., 62 ss.